

GLI USR CONTINUANO A CHIEDERE LA GARA DI SELEZIONE DELL'IMPRESA E NON FANNO VENDERE GLI IMMOBILI

Vediamo cosa dice la norma:

Art. 6 – prima del DL 32/2019	Articolo 6 – dopo il DL 32/2019
<p>Comma 10</p> <p>Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, dopo la data del 24 agosto 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 1, ovvero dopo la data del 26 ottobre 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 2, e prima del completamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione che hanno beneficiato di contributi, ovvero entro due anni dal completamento di detti interventi, è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2.</p>	<p>Comma 10</p> <p>ABROGATO</p>
<p>Comma 10-bis</p> <p>La concessione del contributo è trascritta nei registri immobiliari, su richiesta dell'Ufficio speciale per la ricostruzione, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcun'altra formalità.</p>	<p>Comma 10-bis</p> <p>ABROGATO</p>
<p>Comma 10-ter</p> <p>Le disposizioni del comma 10 non si applicano:</p> <p>a) in caso di vendita effettuata nei confronti del promissario acquirente, diverso dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, in possesso di un titolo giuridico avente data certa anteriore agli eventi sismici del 24 agosto 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 1, ovvero del 26 ottobre 2016, con riferimento</p>	<p>Comma 10-ter</p> <p>ABROGATO</p>



<p>agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 2;</p> <p>b) laddove il trasferimento della proprietà si verifichi all'esito di una procedura di esecuzione forzata ovvero nell'ambito delle procedure concorsuali disciplinate dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3.</p>	
<p>Comma 13</p> <p>La selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta mediante procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta. Alla selezione possono partecipare solo le imprese che risultano iscritte nella Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, in numero non inferiore a tre. Gli esiti della procedura concorrenziale, completi della documentazione stabilita con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono prodotti dall'interessato in ogni caso prima dell'emissione del provvedimento di concessione del contributo.</p>	<p>Comma 13</p> <p>La selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta esclusivamente tra le imprese che risultano iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 30.</p>

LA NORMA RECITA CHE:

LA GARA È STATA CANCELLATA, NON SI DEVE FARE

SI POSSONO VENDERE GLI IMMOBILI DANNEGGIATI DAL SISMA



**TALI MODIFICHE SONO STATE SPIEGATE NEL DOSSIER A.C. 1898-A – D.L. 32/2019
IL QUALE PER I PUNTI SPECIFICI RECITA:**

La lettera in esame apporta alcune modifiche all'art. 6 del D.L. 189/2016, relativamente agli obblighi e alle facoltà previsti in capo al beneficiario dei contributi per la ricostruzione privata.

Una prima modifica prevede **l'abrogazione delle norme (recate dal comma 10 del citato art. 6) che dispongono la perdita dei contributi (e l'obbligo di rimborsare le somme percepite) da parte del proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile** (con le modalità indicate nel comma 10 medesimo).

Il comma 10 richiamato dispone che il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da "rapporto giuridicamente rilevante"¹, dopo il verificarsi degli eventi sismici² e prima del completamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione che hanno beneficiato di contributi, ovvero entro due anni dal completamento di detti interventi, è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimenti del Commissario straordinario.

Sono conseguentemente abrogate le disposizioni del comma 10-ter, che contempla casi di esclusione dall'applicazione delle norme del comma 10.

Un'ultima modifica consiste nella riscrittura del comma 13, che disciplina le modalità di selezione, da parte del beneficiario dei contributi, dell'impresa esecutrice dei lavori di ricostruzione.

Rispetto al testo previgente, ove veniva dettata un'articolata disciplina volta a prescrivere l'esecuzione di una procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta, **il nuovo testo del comma 13 non contempla alcuna procedura da seguire** ma si limita a disporre (confermando quanto già previsto dal secondo periodo del testo previgente) che la selezione dell'impresa deve avvenire esclusivamente tra le imprese iscritte nell'Anagrafe antimafia degli esecutori (istituita dall'art. 30 del D.L. 189/2016).

Il testo previgente 13 prevedeva che la selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi fosse compiuta mediante procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta e che, alla stessa procedura, partecipassero almeno tre imprese.

Veniva inoltre previsto che gli esiti della procedura concorrenziale, completi della documentazione stabilita con appositi provvedimenti commissariali, fossero prodotti dall'interessato in ogni caso prima dell'emissione del provvedimento di concessione del contributo. Lo stesso comma stabiliva inoltre che alla selezione "possono partecipare solo le imprese che risultano iscritte nella Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6". Solo tale parte della disposizione è stata mantenuta dalla riscrittura operata dalla norma in esame.

PERTANTO IL SENSO DELLA NORMA APPARE CHIARISSIMO E NON CONTESTABILE

¹ Ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, recante "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze".

² La norma, per la precisione, indica la data del 24 agosto 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 1, ovvero la data del 26 ottobre 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 2.



CONSIDERAZIONE ASSURDA DELL'USR

Gli Uffici Regionali non applicano tale norma in quanto le ordinanze, emanate dal commissario, riportano ancora delle parti che richiamano la gara da effettuare e "accampando" la possibilità che il commissario stesso possa emanare una norma più restrittiva della legge stessa.

Ma quanto loro dicono è assurdo:

1. la legge è una fonte normativa di primo livello;
2. le ordinanze sono fonti normative di terzo livello;
3. Il raccordo/coordinamento di leggi promulgate in tempi diversi è strutturato con le seguenti regole fondamentali:
 - a. una norma successiva di grado inferiore non può modificare una norma precedente di grado superiore;
 - b. tra norme di pari efficacia quelle successive abrogano ed integrano quelle precedenti.
4. Pertanto se la norma principale viene modificata in aspetti che sono trattati nelle ordinanze, "figlie" della stessa norma principale, esse sono automaticamente modificate negli aspetti trattati dalla modifica della norma principale stessa.
5. Di conseguenza, se una norma di rango inferiore è in contrasto con quella di rango superiore, automaticamente quest'ultima prevale;
6. Il commissario è tenuto a rispettare la norma principale in quanto l'art. 1, comma 3, del 189/2016 e s.m.i. recita:

Nell'assolvimento dell'incarico conferito con decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016, il Commissario straordinario provvede all'attuazione degli interventi ai sensi (n.d.r. secondo quanto previsto dalla presente norma) e con i poteri previsti dal presente decreto (n.d.r in forza dei poteri della presente norma). Il Commissario straordinario opera con i poteri di cui al presente decreto, anche in relazione alla ricostruzione conseguente agli eventi sismici successivi al 24 agosto 2016 con riferimento ai territori di cui al comma 1.

Pertanto l'affermazione degli Uffici Regionali è infondata, in quanto il commissario in forza dell'Art. 2, comma 2 del DL 189/2016 e s.m.i. può emanare ordinanze che possono solo sottostare a quanto previsto dal DL 189/2016 e s.m.i.

DA QUESTA LETTURA È CHIARO ED EVIDENTE:

- **CHE LA GARA, ALLO STATO ATTUALE NON DEVE ESSERE FATTA;**
- **CHE LA COMPRAVENDITA DI IMMOBILI DANNEGGIATI DAL SISMA PUÒ ESSERE FATTA.**

Ing. Roberto Di Girolamo